

NOTA

Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority, EBA*) in materia di specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea l’intenzione di conformarsi entro il 31 dicembre 2019 agli Orientamenti (EBA/GL/2019/01) in materia di specificazione dei tipi di esposizioni da associare a rischi elevati ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

I presenti Orientamenti definiscono quali tipi di esposizioni diverse da quelle citate all’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) devono essere associati a rischi particolarmente elevati e in quali circostanze, conformemente al mandato di cui all’articolo 128, paragrafo 3, del CRR.

Gli Orientamenti in esame identificano i criteri che le banche e le SIM dovrebbero adottare per individuare le esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato e, quindi, da ponderare a 150%. Gli Orientamenti specificano che per verificare l’esistenza di esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato, le banche e le SIM devono considerare tutte le classi di esposizioni previste dall’art. 112 del CRR; particolare riguardo deve essere prestato alle classi “imprese”, “strumenti di capitale” e “altre posizioni” ⁽¹⁾.

Inoltre, su iniziativa dell’EBA i presenti Orientamenti specificano, esclusivamente ai fini degli Orientamenti stessi, le definizioni dei concetti di «venture capital» e «private equity» di cui all’articolo 128, paragrafo 2, lettere a) e c), del CRR.

Al riguardo, gli Orientamenti individuano alcune caratteristiche degli investimenti in «venture capital» e «private equity» che, come minimo, dovrebbero essere compresi nelle esposizioni da associare a rischi elevati.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Questi Orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2019 alle banche e alle SIM, che compiono ogni sforzo per conformarvisi, secondo quanto disposto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.

Gli orientamenti si applicano anche agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB a decorrere dal 31.12.2020.

¹ È però rilevato che non ci si attende che le esposizioni incluse in alcuni portafogli (come amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, organismi del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo) ricadano nella definizione di esposizioni ad alto rischio.